

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3/71 ⁽¹⁾

dell'on. Wohlfart

alla Commissione delle Comunità europee

(17 marzo 1971)

Oggetto: Violazione del principio della parità di trattamento fiscale dei lavoratori migranti che sono cittadini di uno Stato membro della Comunità e lavorano in un altro Stato membro

L'ufficio delle finanze (Finanzamt) di Treviri considera parzialmente soggetti a imposta i cittadini lussemburghesi che risiedono nel Lussemburgo e svolgono stabilmente un'attività salariata soggetta a imposta nella circoscrizione dell'ufficio delle finanze di Treviri, e nega loro le agevolazioni di cui beneficiano i lavoratori tedeschi (perequazione annuale dell'imposta sui salari, deduzione di determinate spese), sostenendo che questi lavoratori lussemburghesi non possono ottenere la cartella tedesca delle ritenute fiscali sui salari (Lohnsteuerkarte), in quanto non risiedono in Germania ma nel Lussemburgo.

Al contrario, gli uffici delle finanze lussemburghesi accordano ai cittadini tedeschi occupati come lavoratori migranti nel Lussemburgo, le stesse

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 6 maggio 1971 (GU n. C 48 del 17. 5. 1971, pag. 2).

agevolazioni di cui godono i lavoratori lussemburghesi, nonostante che i primi non abbiano la cartella lussemburghese delle ritenute fiscali sui salari.

Conformemente all'articolo 10 dell'accordo concluso tra la Germania e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni ⁽²⁾, solo lo Stato in cui viene svolta l'attività ha il diritto di riscuotere un'imposta su questi redditi.

Questa prassi dell'ufficio delle finanze di Treviri costituisce una restrizione alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 49, lettera c), del trattato CEE.

1. A giudizio della Commissione, la prassi seguita dall'ufficio delle finanze di Treviri è compatibile con le finalità e le disposizioni dei trattati?
2. In caso negativo, è disposta la Commissione a compiere i passi necessari presso la Repubblica federale di Germania affinché venga eliminata questa prassi che a quanto pare sarebbe seguita anche da altri uffici delle finanze?

⁽²⁾ Bundesgesetzblatt 1959, parte II, pagine 1270-1275.

Risposta complementare

(13 settembre 1972)

La Commissione ha proceduto ad un'inchiesta presso i governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo sul problema cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Dall'inchiesta risulta che la regolamentazione tedesca relativa alla perequazione annuale dell'imposta sui salari è applicabile solo a quei lavoratori che in Germania sono soggetti all'obbligo fiscale senza restrizioni, vale a dire ai lavoratori residenti nella

Repubblica federale. I non residenti, fra i quali sono da annoverare quelli che abitano nel Lussemburgo ma che sono occupati in Germania in qualità di lavoratori frontalieri, sono soggetti in Germania agli obblighi fiscali solo in misura limitata. Pertanto, secondo il succitato regolamento tedesco, ai frontalieri che risiedono nel Lussemburgo deve essere negata la perequazione annuale dell'imposta sui salari.

Anche il Lussemburgo, peraltro, nega la perequazione annuale dell'imposta sui salari ai lavoratori frontalieri residenti in Germania ma occupati nel Lussemburgo, se i lavoratori non hanno lavorato nel Granducato per almeno nove mesi. Invece, alle persone che risiedono nel Lussemburgo questo beneficio viene concesso anche in caso di un periodo d'occupazione più breve.

In merito allo «splitting» nei riguardi delle spese e oneri straordinari, va rilevato quanto segue:

il diritto tedesco consente ai lavoratori frontalieri che risiedono in altri Stati membri, così come ai residenti, delle detrazioni per costi professionali, per figli a carico e per altre spese.

Sono previste talune limitazioni per spese speciali che non riguardano il lavoratore stesso ma il coniuge di questi.

Neanche di determinati oneri straordinari si tiene conto nel caso di non residenti. Inoltre, i non residenti coniugati non possono chiedere di essere assoggettati all'imposizione insieme col coniuge. L'aliquota dell'imposta relativa allo «splitting» non può pertanto essere in tal caso applicata.

Anche nel Lussemburgo i lavoratori non residenti non possono rivendicare determinate detrazioni se

non hanno svolto la loro attività lavorativa nel Granducato per almeno nove mesi.

Le disposizioni tedesche citate dall'onorevole parlamentare non contrastano con il divieto di discriminazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del trattato CEE o all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾. Esse, del resto, non sono nemmeno in contrasto con il divieto di discriminazione di cui alla convenzione tedesco-lussemburghese sulla doppia imposizione. Le disposizioni stesse vietano infatti di applicare a cittadini di altri Stati membri un trattamento meno favorevole di quello praticato ai propri cittadini. Un cittadino tedesco che risieda nel Lussemburgo e che svolga in Germania un'attività subordinata, è soggetto al pagamento delle stesse imposte che sono dovute da un cittadino lussemburghese che si trovi nelle medesime condizioni. Effetti diversi sul piano fiscale, quali si presentano nella Repubblica federale di Germania per residenti e per non residenti, sono causati dalla diversa situazione in cui si trovano gli interessati soggetti «senza restrizioni» o «con restrizioni» e si riscontrano anche, in forme analoghe, in altri Stati membri come in altri paesi del mondo.

La Commissione riconosce che i lavoratori occupati in altri Stati membri e che in questi sono soggetti al pagamento delle imposte sul reddito, possono trovarsi, in determinati casi, in situazioni difficili. La Commissione si adopera pertanto per trovare una soddisfacente soluzione per tali difficoltà. I relativi lavori preparatori sono già stati avviati.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 89/71⁽¹⁾

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1971)

Oggetto: Difficoltà insorte per alcuni porti iugoslavi in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo CEE-Israele

1. È al corrente la Commissione dei problemi che devono affrontare i porti iugoslavi di Koper (Capodistria) e Rijeka (Fiume) in seguito all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo CEE-Israele per quanto concerne la definizione della nozione di «prodotti originari»?
2. Non reputa la Commissione che una soluzione conforme a quella prevista per determinati porti portoghesi nell'Accordo CEE-Spagna potrebbe attenuare tali difficoltà?
3. Una siffatta soluzione non pregiudicherebbe gli interessi di Israele?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 26 maggio 1971 (GU n. C 59 dell'11. 6. 1971, pag. 8).

Risposta complementare*(15 settembre 1972)*

1. I problemi che si pongono per i porti di Koper (Capodistria) e di Rijeka (Fiume), in seguito all'applicazione dell'Accordo CEE-Israele, derivano dalle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relativo alla nozione di prodotti originari, allegato a detto accordo.

In linea di principio, tali disposizioni non vietano il transito o il trasbordo delle merci in porti diversi da quelli delle parti contraenti, purché, tuttavia, il transito o il trasbordo avvengano con un titolo di trasporto unico.

Dette disposizioni hanno lo scopo di eliminare, per quanto possibile, i rischi di infiltrazione di prodotti non originari negli scambi preferenziali.

Le difficoltà che incontrano taluni prodotti originari di Israele in transito per il porto di Koper (Capo-

distria), al fine di beneficiare delle concessioni previste dall'accordo, sono dovute al fatto che, a causa del trasbordo, si ha interruzione del titolo di trasporto unico.

2. È esatto che per necessità geografiche sono state ammesse deroghe alla norma del titolo di trasporto unico nel quadro dell'accordo tra la CEE e la Spagna per quanto riguarda la necessità di sbarco o di imbarco delle merci nei porti portoghesi di Lisbona e di Porto.

3. La ricerca di soluzioni in questo senso ha formato oggetto di un esame con il concorso degli esperti doganali degli Stati membri, ma finora non è stato possibile raggiungere una soluzione. Tali deroghe non potrebbero in ogni caso arrecare pregiudizio agli interessi di Israele.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 364/71 ⁽¹⁾**dell'on. Kriedemann****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1971)*

Oggetto: Documenti richiesti in Francia per l'importazione di prodotti della pesca

1. È esatto che gli importatori francesi che vogliono introdurre in Francia pesce o conserve di pesci ed altri prodotti della pesca sono tenuti ad esibire un documento che dev'essere rinnovato ogni anno e per il quale devono sborsare alle autorità competenti per il rilascio 500 FF il primo anno e 100 FF gli anni successivi?

2. Questa prassi, qualora fosse effettivamente applicata, è compatibile, secondo il parere della Commissione, con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca?

3. Quali passi intende eventualmente intraprendere o ha già intrapreso al riguardo la Commissione?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 28 dicembre 1971 (GU n. C 5 del 21. 1. 1972, pag. 10).

Risposta complementare*(15 settembre 1972)*

Dalle precisazioni fornite dalle autorità francesi risulta che in Francia esiste effettivamente un trattamento differenziato, da un lato, per coloro che lavorano prodotti della pesca importati, e dall'altro, per coloro che commercializzano, preparano e trasfor-

mano la merce di origine francese. La Commissione sta studiando la questione e, se necessario, non mancherà di ricorrere alle procedure previste dal trattato CEE per garantire che gli Stati membri applichino correttamente il diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/71 ⁽¹⁾

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(17 novembre 1971)

Oggetto: Nuove direttive della Repubblica federale di Germania concernenti il commercio con la Repubblica democratica tedesca

Può precisare la Commissione, dopo aver raccolto informazioni e facendo seguito a quanto da essa comunicato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 123/70 in merito a nuove direttive della Repubblica federale di Germania relative al commercio interno tedesco ⁽²⁾, in qual misura la Repubblica federale applichi il paragrafo 7 a) della «Erste Verordnung zur Durchführung der Interzonenhandelsverordnung» (primo regolamento di applicazione del regolamento sul commercio interno tedesco), paragrafo ai sensi del quale l'autorizzazione d'acquisto può essere rifiutata quando gli acquisti effettuati nella RDT causino, in relazione al livello dei prezzi, notevole pregiudizio ad un settore di produzione, o ad una parte di un settore di produzione, del territorio federale, ivi compreso il territorio di Berlino ove si fabbricano prodotti analoghi o utilizzabili a fini analoghi, oppure al mercato dei generi alimentari?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 23 dicembre 1971 (GU n. C 5 del 21. 1. 1972, pag. 15).

⁽²⁾ GU n. C 122 del 7. 10. 1970, pag. 1.

Risposta complementare

(15 settembre 1972)

La «1. Verordnung zur Durchführung der Interzonenhandelsverordnung in der Fassung vom 16. 12. 1970» (primo regolamento di applicazione del regolamento relativo al commercio interzonale, nella versione del 16. 12. 1970) è stata pubblicata quale allegato al «Bundesanzeiger» n. 239 del 23 dicembre 1970. Il paragrafo 7(a) di tale regolamento (vedasi la risposta all'interrogazione scritta n. 123/70), citato dall'onorevole parlamentare, è diventato successivamente il paragrafo 8, intitolato «Controllo dei prezzi» (Preisprüfung), senza cambiamenti nel testo.

In virtù delle disposizioni del suddetto paragrafo 7(a), è stata emanata e pubblicata nel «Bundesanzeiger» n. 184 del 13 ottobre 1970 la «Bekanntmachung der Verwaltungsanweisung über Preisprüfungen bei Bezügen im innerdeutschen Handel (Preisprüfungsverfahren)» del 28 settembre 1970 (pubblicazione dell'istruzione amministrativa concernente il controllo dei prezzi quando gli acquisti sono effettuati nel quadro del commercio interzonale — procedura relativa al controllo dei prezzi). Trattasi della pubblicazione delle vecchie «direttive relative al controllo dei prezzi per gli acquisti effettuati nel quadro del

commercio interno tedesco (procedura relativa al controllo dei prezzi)» che, all'epoca della risposta all'interrogazione scritta n. 123/70 dell'onorevole parlamentare, costituivano solo istruzioni amministrative interne.

In virtù del citato decreto sul controllo dei prezzi, in casi particolari viene esaminato il problema se l'autorizzazione di acquisto debba essere rifiutata per ragioni attinenti al livello del prezzo.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, alcune procedure relative al controllo dei prezzi («Preisprüfungsverfahren»), avviate in virtù di queste direttive, sono in corso, ma non sono ancora ultimate. D'altro lato, la Commissione non è a conoscenza di pregiudizi rilevanti che sarebbero stati arrecati, in relazione al livello dei prezzi connesso alle autorizzazioni di acquisto («Bezugsgenehmigungen»), a un settore di produzione o a parte di un settore di produzione del territorio federale (compresa la città di Berlino), o al mercato dei generi alimentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 549/71

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1972)

Oggetto: Regime di sovvenzioni alle industrie per la produzione di latte alimentare nei Paesi Bassi

1. La Commissione è a conoscenza della decisione della direzione della «Nederlandse Produktschap voor Zuivel» (Organizzazione professionale olandese per i prodotti lattiero-caseari), in data 29 dicembre 1971, di accordare alle industrie olandesi per la produzione di latte alimentare, prelevando dalle riserve a disposizione dell'organizzazione, sovvenzioni per un importo pari a 0,71 Fl. per 100 kg di latte durante il periodo 5 dicembre 1971—25 marzo 1972?

2. È noto alla Commissione che il ministro dell'agricoltura olandese aveva espressamente invitato la direzione dell'organizzazione in questione a porre in discussione questa regolamentazione (1)?

3. La Commissione è del parere che un siffatto regime di sovvenzioni e accordo tra imprese siano conformi al trattato CEE e ai regolamenti presi in applicazione di quest'ultimo?

(1) Cfr. la rivista olandese «Officieel Orgaan» del 5. 1. 1972, pag. 13.

Risposta

(21 settembre 1972)

La Commissione, che ha avuto notizia dell'aiuto in questione grazie all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare, ha ritenuto detto aiuto incompatibile col disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1). La Commissione ha dovuto inoltre constatare che la sovvenzione è stata istituita in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, prima frase, del trattato CEE, a norma del quale devono essere notificati alla Commissione i progetti intesi ad istituire aiuti, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le proprie osservazioni.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

La Commissione non ha ommesso di promuovere nella fattispecie la procedura prescritta dal trattato al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni del diritto comunitario da parte dello Stato membro in causa. In risposta alla lettera della Commissione con la quale veniva avviata la procedura d'infrazione, il governo olandese ha comunicato che nel frattempo le misure istitutive degli aiuti in questione erano state soppresse. Per questo motivo la Commissione ha deciso di chiudere la pratica, facendo comunque presente al governo olandese che qualora infrazioni analoghe dovessero ripetersi la procedura di cui all'articolo 169 del trattato sarebbe promossa in termini ancora più brevi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 90/72

dell'on. Wolfram

alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1972)

Oggetto: Estensione ai lavoratori provenienti da altri paesi della Comunità delle misure nazionali applicate nel quadro della politica dell'occupazione

1. Quali possibilità intravede la Commissione di incoraggiare in tutti gli Stati membri, come fa la Repubblica federale di Germania con «l'Arbeitsförderungsgesetz»,

l'estensione ai lavoratori provenienti da altri paesi comunitari delle disposizioni nazionali applicate nel quadro della politica dell'occupazione?

2. Quali misure prenderebbe la Commissione, nel quadro di siffatti sforzi, per risolvere lo spinoso problema dell'assimilazione dei giovani lavoratori e praticanti originari di altri paesi della Comunità ai loro coetanei nazionali?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. In applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, i lavoratori degli Stati membri beneficiano, sul territorio dello Stato membro in cui svolgono un'attività salariata, delle disposizioni valide per i lavoratori nazionali nel quadro della politica dell'occupazione. Dato il carattere cogente delle norme comunitarie, le autorità nazionali responsabili devono rendere effettiva la parità di trattamento.

La Commissione vigila, nel quadro generale delle competenze ad essa attribuite dal trattato CEE, al rispetto degli obblighi derivanti dal trattato stesso e dalle relative disposizioni di attuazione.

Tuttavia, nei paesi in cui le norme in materia di politica dell'occupazione non sono state recepite in una legge specifica (ed è questo il caso della Repubblica federale tedesca) l'effettivo beneficio delle disposizioni anzidette potrebbe rivelarsi aleatorio se i lavoratori interessati ignorano la loro esistenza. La Commissione è del parere che un'azione informativa presso i lavoratori sarebbe utile e dovrebbe essere svolta anzitutto dai servizi di collocamento al lavoro, dalle organizzazioni dei lavoratori e dai servizi incaricati di accogliere e di assistere i lavoratori migranti.

2. Quanto all'assimilazione dei giovani lavoratori e dei praticanti originari di altri Stati membri ai loro coetanei nazionali, la Commissione segnala all'onorevole parlamentare che, nel quadro del secondo programma di azione per l'attuazione di una politica comune in materia di formazione professionale che attualmente essa ha in preparazione conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio il 26 luglio 1971 ⁽¹⁾, essa intende promuovere azioni per migliorare la formazione linguistica dei lavoratori migranti e per meglio avviarli all'attività che dovranno esercitare nel paese ospitante. Nel settembre 1972 la Commissione organizzerà del resto un seminario su questi argomenti, con particolare riguardo allo studio della possibilità di realizzare iniziative pilota sul piano metodologico.

Il nuovo Fondo sociale potrà inoltre apportare il proprio concorso al finanziamento di azioni di formazione professionale in senso lato, conformemente ai criteri di intervento definiti dal Consiglio.

3. La Commissione è infine decisa ad avvalersi del proprio diritto d'iniziativa per promuovere le azioni che s'impongono nei diversi settori precitati.

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 12. 8. 1971, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 107/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1972)

Oggetto: Differenze di prezzo nella Comunità per i pezzi di ricambio della Citroën

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 393/70 relativa alle differenze di prezzo nella Comunità per i pezzi di ricambio della Citroën ⁽¹⁾, la Commissione comunica

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 3. 3. 1971, pag. 13.

di avere quasi concluso gli accertamenti se e fino a che punto il sistema di distribuzione applicato dalla «Société anonyme des automobiles Citroën» e dalle sue filiali all'interno del mercato comune sia conforme al trattato CEE e che sta attualmente esaminando se si debbano comunicare alla S.A. Citroën eventuali lagnanze.

A questo proposito sono state espresse alcune lagnanze? In caso affermativo, esse sono state portate a conoscenza della S.A. Citroën e quali sono state le reazioni di quest'ultima?

Risposta

(15 settembre 1972)

Lagnanze sono state trasmesse alla «Société anonyme des automobiles Citroën» e a quattro filiali della stessa che curano la distribuzione dei suoi prodotti nel mercato comune. Si attende ancora una presa di posizione da parte delle imprese interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/72

dell'on. Berkhouwer

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1972)

Oggetto: Manipolazioni con le carni bovine importate dall'Etiopia e dall'Africa e le carni suine importate dalla Cina

1. È disposta la Commissione a svolgere un'indagine per appurare se rispondano a verità i fatti seguenti, di cui è stata data notizia recentemente.

In vari porti marittimi della Comunità vengono importate e successivamente immagazzinate carni bovine provenienti dall'Etiopia e da altri paesi africani e carni suine provenienti dalla Cina ⁽¹⁾.

Trascorso un certo tempo, la carne proveniente dall'Africa viene gabbellata per bovino francese e la carne

⁽¹⁾ Cfr. «The Observer» del 30. 4. 1972, «Chinese pork ends up as best Danish».

proveniente dalla Cina per suino danese. Esportatori residenti in uno o più paesi della Comunità provvedono poi a esportare queste carni, attraverso la Svizzera e/o l'Austria, nei paesi dell'Europa orientale. Queste operazioni avvengono mediante falsificazione di documenti, cosicché alcuni trasporti sono accompagnati da documenti contraffatti intestati al servizio veterinario francese.

2. Può la Commissione pubblicare i risultati di questa indagine, soprattutto allo scopo di stabilire fino a che punto queste manipolazioni possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica, dato che non viene garantito sufficientemente nell'importazione e nel transito di dette carni che esse siano prive di germi patogeni?

Risposta

(13 settembre 1972)

La Commissione è in grado d'informare l'onorevole parlamentare che un'indagine sulla fabbricazione e sull'uso di certificati sanitari falsi viene attualmente condotta dagli organi di polizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 140/72

degli onn. Oele e Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(19 maggio 1972)

Oggetto: Trattato commerciale fra il Giappone e il Benelux

1. Da notizie pubblicate dalla stampa olandese sulla nota inviata dal governo olandese al governo giapponese circa il crescente afflusso di prodotti giapponesi sul mercato olandese, è lecito desumere che i Paesi Bassi si sforzeranno di giungere a una limitazione più o meno volontaria delle loro importazioni dal Giappone con la minaccia di ricorrere alla clausola di salvaguardia del trattato commerciale fra il Giappone e il Benelux?
2. I governi degli altri Stati membri, e in particolare degli altri paesi del Benelux, hanno mandato note analoghe?
3. La Commissione è stata preliminarmente consultata sul contenuto di tale nota (o note)? In che

modo ritiene di poter coordinare tale azione con quella da essa intrapresa in vista di ridurre stabilmente gli squilibri della bilancia commerciale della Comunità con il Giappone?

4. La conseguenza di eventuali provvedimenti unilaterali dei Paesi Bassi su questo punto non sarebbe che i Paesi Bassi dovrebbero escludere i suddetti prodotti giapponesi importati dalla libera circolazione all'interno della Comunità, operazione per la quale è necessaria un'autorizzazione della Commissione?
5. La Commissione è anch'essa del parere che la limitazione su base bilaterale non è il metodo più indicato per dare al problema una soluzione durevole, ma che quest'ultima va trovata nel quadro di un accordo commerciale tra il Giappone e la Comunità?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. Tale ipotesi non è da escludere.
 2. Alla Commissione non risulta che altri Stati membri abbiano inviato delle note.
 3. Il governo dei Paesi Bassi ha informato la Commissione dei problemi esistenti nel paese a causa dell'evoluzione degli scambi con il Giappone.
- Finora la Commissione non ha intrapreso un'azione intesa a ridurre stabilmente gli squilibri della bilancia

commerciale della Comunità con il Giappone che stanno aumentando dal 1971; tuttavia, essa potrebbe ritenere utile attuare un'azione di tal genere se la situazione dovesse aggravarsi.

4. Nelle circostanze ipotizzate il ricorso alle clausole di salvaguardia previsto dall'articolo 115 del trattato CEE è possibile.
5. La Commissione condivide il parere espresso dagli onorevoli parlamentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 150/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1972)

Oggetto: Frode all'importazione di carni in provenienza dall'Africa dell'Est e dall'Asia

1. La Commissione ha direttamente o indirettamente a che fare con la frode recentemente scoperta

all'importazione di carni in provenienza dall'Africa dell'Est e dall'Asia?

2. La Commissione può fornire maggiori particolari sul volume, sulla portata e sull'organizzazione

di queste pratiche fraudolente? La Comunità (FEAOG) ne è stata danneggiata?

3. È vero che il regime di deposito in dogana ha avuto una parte importante in tale frode? È messa particolarmente in causa, a questo proposito, la posizione del porto di Rotterdam?

4. È vero che le autorità veterinarie nazionali non possono controllare le carni che si trovano negli impianti frigoriferi dei depositi in dogana, a meno che non sia in pericolo la sanità pubblica del paese?

5. Non è questa, tenuto conto degli interessi della Comunità, una lacuna nei provvedimenti relativi al regime di deposito in dogana?

Risposta

(15 settembre 1972)

1 e 2. No.

La Comunità (FEAOG) non ha a che fare con questo caso.

3. Non a conoscenza della Commissione.

4 e 5. Proprio per rimediare a possibili lacune, la Commissione si adopera a far adottare, in una regolamentazione comunitaria, disposizioni che permettano alle autorità veterinarie nazionali di procedere ai controlli necessari, segnatamente nei confronti delle carni fresche provenienti da paesi terzi, all'atto stesso del loro arrivo nel territorio della Comunità e senza riguardo al loro regime doganale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 151/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1972)

Oggetto: Divieto di importazione negli Stati Uniti di prosciutto in scatola proveniente dai Paesi Bassi

1. La Commissione è al corrente del divieto di importazione negli Stati Uniti di prosciutto olandese in scatola perché in tale prodotto si sarebbe riscontrata la presenza di esaclorobenzene proveniente da alimenti per il bestiame importati dall'Argentina?

2. Tale divieto colpisce anche altre imprese della Comunità che operano nel settore della trasformazione delle carni?

3. Questo preparato antimiotico presente nel prosciutto è vietato soltanto negli Stati Uniti?

4. La Commissione ritiene sia nell'interesse della Comunità evitare siffatti divieti d'importazione? Quali misure intende essa prendere al riguardo?

Risposta*(15 settembre 1972)*

1. La Commissione ha avuto conoscenza del divieto di importazione negli Stati Uniti di prosciutto olandese in scatola a causa della presenza di residui di esaclorobenzene.
2. La Commissione non ha avuto conoscenza di divieti che colpiscono altre imprese della Comunità esercenti la trasformazione delle carni.
3. La presenza di residui di esaclorobenzene nei prodotti di carne non è autorizzata né negli Stati Uniti, né dalle legislazioni degli Stati membri della Comunità.
4. La Commissione ritiene che spetta agli esportatori degli Stati membri conformarsi alla legislazione in vigore nei paesi terzi verso i quali esportano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 157/72

dell'on. Oele

alla Commissione delle Comunità europee

(1° giugno 1972)

Oggetto: Violazione della decisione relativa alla durata di guida dei trasporti di merci su strada

1. Ha preso conoscenza la Commissione della dichiarazione rilasciata dal presidente della sezione «trasporti su strada» della Federazione cattolica del personale addetto ai trasporti dei Paesi Bassi, secondo cui il sistema retributivo degli imprenditori favorisce le violazioni della decisione relativa alla durata di guida, nuocendo alla sicurezza del traffico?

2. Ritiene anche la Commissione che nel sistema

retributivo l'accento non deve essere posto sul numero dei chilometri percorsi?

3. È disposta la Commissione ad esaminare in quale misura nei sistemi retributivi delle imprese dei trasporti il numero dei chilometri percorsi esercita un effetto stimolante e a pubblicare il risultato di questo esame?

4. Si stanno ancora compiendo dei passi al fine di anticipare la data di introduzione del controllo mediante il tachimetro sigillato?

Risposta*(15 settembre 1972)*

1 e 2. La Commissione è a conoscenza della dichiarazione rilasciata dal presidente della sezione «Trasporti su strada» del «Katholieke Bond van Vervoerspersoneel in Nederland» (Federazione cattolica del personale addetto ai trasporti nei Paesi Bassi), alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare. La Commissione ritiene che il sistema dei premi in funzione della distanza percorsa potrebbe incitare i conducenti a non rispettare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada ⁽¹⁾, e potrebbe quindi nuocere alla sicurezza del traffico.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

3. La Commissione ritiene che le conseguenze nefaste del sistema contestato siano sufficientemente accertate, per cui essa si propone di vietare espressamente la pratica retributiva in questione nella proposta di secondo regolamento che essa presenterà quanto prima al Consiglio in ordine all'armonizzazione sociale nel campo dei trasporti su strada. La Commissione non ritiene pertanto utile effettuare un'inchiesta lunga e difficile, le cui conclusioni non potrebbero essere che parziali.

4. La Commissione constata con soddisfazione che numerosi Stati membri hanno preso l'iniziativa d'introdurre apparecchi di controllo entro termini più brevi di quelli obbligatori previsti dal regola-

mento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'introduzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾. Essa

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

non ravvisa pertanto l'opportunità d'intraprendere azioni per accelerare l'introduzione dell'apparecchio in causa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 161/72

degli onn. Oele e Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1972)

Oggetto: Espansione della produzione industriale nei paesi in fase di sviluppo, segnatamente per quanto riguarda i prodotti tessili

1. La Commissione ha preso atto della protesta rivolta dal Comitextil a proposito della limitazione della produzione industriale raccomandata dal Presidente Mansholt a Venezia — in particolare è stato fatto l'esempio dei prodotti tessili — al fine di promuovere l'espansione della stessa produzione nei paesi in fase di sviluppo?

2. La Commissione condivide l'opinione secondo cui è da considerarsi errato che verrà colpita principalmente o esclusivamente l'industria tessile e inoltre credere che questi cambiamenti si verificheranno molto repentinamente?

3. La Commissione è disposta a comunicare al Parlamento che cosa ne pensa di questa protesta? La Commissione può assicurare che questa tesi è conforme al memorandum da essa pubblicato sull'aiuto allo sviluppo nonché ai risultati finali della terza sessione dell'UNCTAD?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. La Commissione non ha ricevuto proteste da parte del Comitextil a seguito delle dichiarazioni che il Presidente Mansholt ha rilasciato a Venezia in merito alla necessità di favorire lo sviluppo di alcune produzioni industriali nei paesi in via di sviluppo.

2. Come affermano gli stessi onorevoli parlamentari, l'eventuale trasferimento di attività non colpirebbe principalmente o, addirittura, esclusivamente l'industria tessile; è inoltre erroneo credere che questi cambiamenti non saranno opportunamente scaglionati su un lungo periodo.

3. Pur non potendosi pronunciare su una protesta di cui ignora l'esistenza e il tenore, la Commissione ricorda agli onorevoli parlamentari di aver precisato, rispettivamente nel documento di politica settoriale tessile trasmesso al Parlamento europeo l'11 settembre 1971 ⁽¹⁾ e nel memorandum sulla politica comunitaria di cooperazione a favore dello sviluppo, le proprie conclusioni in merito tanto all'evoluzione dell'industria tessile nella Comunità quanto ai problemi connessi con l'espansione nei paesi in via di sviluppo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ SEC (71) 2615 def. del 22. 7. 1971.

⁽²⁾ SEC (71) 2700 def. del 27. 7. 1971.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 163/72

dell'on. Dewulf

alla Commissione delle Comunità europee

(8 giugno 1972)

Oggetto: Mercato dei concimi chimici

1. È esatto quanto afferma il prof. Albers di Kiel nel bollettino del servizio tedesco di stampa e informazione *Agra-Europe* (n. 14/72 del 4 aprile 1972), ossia che tra i produttori di concimi chimici del mercato comune ed anche di tutta l'Europa occidentale esistono accordi territoriali e in materia di prezzi?

2. La Commissione può confermare che esistono notevoli differenze tra i prezzi dei concimi chimici nel mercato comune e i prezzi praticati all'esportazione verso paesi terzi, in particolare la Repubblica popolare di Cina? Si può affermare, come sostiene il prof. Albers, che «i produttori si sono introdotti trionfalmente e come un solo uomo nel campo di Mao per fare a gara tra loro nell'intento di sovvenzio-

nare l'agricoltura cinese con la vendita di concimi azotati a prezzi inferiori ai costi»?

3. È esatta l'affermazione del prof. Albers secondo cui l'agricoltura della Comunità europea, praticando prezzi eccessivamente elevati per i concimi chimici, offre un notevole contributo, sia pur mascherato, all'aiuto allo sviluppo ai paesi poveri?

4. La Commissione è disposta ad elaborare nell'ambito della Comunità una regolamentazione dei prezzi dei concimi chimici, tanto più che i prezzi dei prodotti agricoli sono già stati ravvicinati sin dalla campagna 1967/1968? Tale regolamentazione non è tanto più necessaria per il fatto che l'ampliamento della Comunità comporterà un'ulteriore e più sensibile differenziazione dei prezzi nell'ambito del mercato comune?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. Come la Commissione ha già osservato in risposta alle interrogazioni scritte n. 158/70 e n. 29/72 ⁽¹⁾, esistono tra produttori di concimi chimici di alcuni paesi dell'Europa occidentale degli accordi riguardanti essenzialmente la vendita in comune sul mercato nazionale dei contraenti e sui mercati d'esportazione situati fuori della Comunità.

Alcuni anni fa parecchi di questi accordi sono stati modificati, in seguito a intervento della Commissione, per essere resi compatibili con le regole di concorrenza del trattato CEE. Tale è il caso in particolare degli accordi di vendita in comune tra i produttori belgi di concimi azotati semplici, dell'accordo di vendita in comune tra 28 imprese francesi produttrici di fertilizzanti azotati semplici ⁽²⁾, dell'accordo di vendita in comune tra 4 imprese italiane produttrici di fertilizzanti azotati, fosfatici, potassici e complessi ⁽³⁾, dell'accordo di vendita in comune tra i

produttori francesi di fertilizzanti fosfatici ⁽⁴⁾.

Inoltre alcuni accordi sono stati soppressi o sono stati considerevolmente ridotti, come nel caso dell'Association belge du superphosphate (Belgaphos), sciolta il 25 febbraio 1970, e del Syndicat belge des scories Thomas (Sybesco).

La Commissione, come ha già avuto occasione di comunicare all'onorevole parlamentare ⁽⁵⁾, mentre conduce inchieste per verificare se le decisioni che ha preso in questi casi sono sufficienti per assicurare il buon funzionamento del gioco della concorrenza nei rispettivi settori, continua a svolgere la sua azione per far rispettare in questo settore, come negli altri, le prescrizioni degli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

È così che recentemente essa ha mosso degli addebiti ai due principali produttori di fertilizzanti potassici della Comunità, la «Société commerciale des

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 5. 11. 1970, pag. 3, e GU n. C 68 del 28. 6. 1972, pag. 10.

⁽²⁾ Decisioni del 6. 11. 1968 nei casi «Cobelaz-Fabbrica di sintesi», «Cobelaz-Cokerie» e «Comptoir français de l'azote» (GU n. L 276 del 14. 11. 1968, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione del 30. 6. 1969 nel caso «SEIFA» (GU n. L 173 del 15. 7. 1969, pag. 8).

⁽⁴⁾ Decisione del 23. 12. 1970 nel caso «Supexie» (GU n. L 10 del 13. 1. 1971, pag. 12).

⁽⁵⁾ Interrogazione scritta n. 266/70 (GU n. C 141 del 27. 11. 1970, pag. 13).

potasses et de l'azote» (Francia) e la «Kali und Salz A.G.» (Germania), legate da un accordo che mira in particolare a coordinare le loro forniture in Italia e nei paesi del Benelux.

La Commissione esamina anche la compatibilità con le regole di concorrenza di altri accordi di vendita in comune che le sono stati notificati in applicazione del regolamento n. 17/62/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e che sono stati conclusi in Germania («Deutsche Ammoniakvereinigung» e «Verein der Thomas-fosfatfabrikanten») e nei Paesi Bassi («Centraal Stikstofverkoopkantor»).

Inoltre si preoccupa delle eventuali ripercussioni di alcuni accordi più recenti conclusi nel settore dei fertilizzanti complessi, soprattutto in Francia e nei Paesi Bassi.

Studia anche le competenze di diverse operazioni di concentrazione che sono state effettuate nell'industria dei concimi chimici in questi ultimi anni, tra l'altro nei Paesi Bassi e in Francia, come ha osservato in

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

risposta alle interrogazioni scritte n. 483/71 e n. 516/71 ⁽²⁾.

2 e 3. La Commissione, come ha già avuto occasione di segnalare in risposta alle interrogazioni scritte n. 516/71 e n. 29/72 ⁽³⁾, sta attualmente conducendo un'inchiesta sui prezzi di vendita di alcuni concimi chimici nella Comunità. Solo al termine di questa inchiesta sarà possibile trarre delle conclusioni.

4. La Commissione non è giunta alla conclusione che l'applicazione delle regole di concorrenza non consentirebbe di arrivare ad una situazione soddisfacente in materia di prezzi dei concimi chimici.

Essa prevede anche un aumento degli scambi intracomunitari e, di conseguenza, un ravvicinamento dei prezzi, dopo la messa in applicazione della direttiva attualmente all'esame presso il Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di concimi.

⁽²⁾ GU n. C 23 dell'8. 3. 1972, pag. 16, e GU n. C 32 del 1^o. 4. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 32 del 1^o. 4. 1972, pag. 9, e GU n. C 68 del 28. 6. 1972, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 167/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1972)

Oggetto: Accordo tra il Regno Unito e le comunità europee in materia di decisioni adottate all'unanimità

1. La Commissione è a conoscenza della comunicazione del suo ex Presidente signor Jean Rey secondo cui durante i negoziati tra le Comunità europee e il Regno Unito sarebbe stato convenuto segretamente che determinate decisioni delle Comuni-

tà europee verrebbero prese soltanto all'unanimità?

2. Se ciò corrisponde al vero, la Commissione è disposta a rendere noto questo accordo?

3. Se la Commissione non è al corrente di un tale accordo, o non lo è ufficialmente, qual è a suo giudizio la validità formale di un accordo in materia che fosse stato eventualmente concluso tra il Regno Unito e il Consiglio e/o gli Stati membri?

Risposta

(13 settembre 1972)

1. La Commissione è a conoscenza della dichiarazione dell'ex Presidente Jean Rey, secondo il quale nel corso dei negoziati tra le Comunità europee ed il Regno Unito si sarebbe segretamente convenuto che determinate decisioni delle Comunità europee

verrebbero prese soltanto all'unanimità. Il Presidente Jean Rey si riferiva all'accordo concluso in merito alle importazioni di burro e di formaggio in provenienza dalla Nuova Zelanda.

Senonché, l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 degli atti relativi all'adesione alle Comunità europee ⁽¹⁾ che riguardavano l'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda precisa quanto segue:

«Le misure idonee a garantire il mantenimento del regime derogatorio per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977, nonché

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 174.

le loro modalità, sono fissate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione alla luce di questo esame».

Non si tratta, quindi, di un accordo segreto, giacché l'atto di adesione definisce inequivocabilmente la procedura da applicare al problema in questione. Di conseguenza, la Commissione non vede la necessità di prendere posizione sull'eventuale validità di accordi segreti che in realtà non esistono.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 200/72

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1972)

Oggetto: Difesa dei consumatori nella Comunità

La Commissione può precisare il numero e il livello dei funzionari incaricati dei problemi dei consumatori?

La Commissione si propone di procedere a un rafforzamento dei servizi che si occupano dei problemi dei consumatori e di arrivare anche a istituire una direzione competente che disponga dei mezzi indispensabili per rafforzare l'efficace difesa degli interessi dei consumatori in seno alla Comunità?

Risposta

(19 settembre 1972)

Il servizio «Questioni riguardanti i consumatori» comprende attualmente tre funzionari di categoria A, fra i quali il capo del servizio, e un funzionario di categoria B.

La Commissione ha deciso, il 28 giugno 1971, di aumentare il personale del servizio e di metterlo alle dirette dipendenze del direttore generale della concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 232/72

dell'on. De Koning

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1972)

Oggetto: Contingenti tariffari comunitari di vini di Xeres, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas

1. La Commissione è a conoscenza di una notizia apparsa in «Télex Méditerranée» del 19 giugno 1972 secondo cui i rappresentanti permanenti avrebbero

apportato considerevoli modificazioni alla ripartizione dei contingenti previsti nelle proposte di regolamento ⁽¹⁾ relative all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di vini di Xeres, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas?

2. Dato che nella citata notizia è contenuta una valutazione della base giuridica di tali proposte di regolamento, la Commissione ritiene possibile che i rappresentanti permanenti apportino delle modificazioni mentre il Parlamento europeo non ha ancora espresso il suo parere sulle proposte di regolamento in questione ⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 7. 7. 1972, pagg. 17-24.

⁽²⁾ Cfr. interrogazioni scritte n. 470/71 (GU n. C 42 del 28. 4. 1972, pag. 5) e n. 471/71 (GU n. C 86 del 10. 8. 1972, pag. 4).

3. Può la Commissione confermare l'esattezza di questa notizia e, in caso affermativo,

- a) ritiene essa esatto che mediante la delega ai rappresentanti permanenti la procedura decisionale del Consiglio venga avviata prima che il Parlamento europeo si sia pronunciato sulla proposta in oggetto?
- b) la Commissione, considerate le opinioni dei rappresentanti permanenti, intende mantenere la sua proposta originaria relativa alla ripartizione dei suddetti contingenti?
- c) in caso di risposta negativa al quesito 3 b), per quale motivo la Commissione non ha presentato una nuova proposta di regolamento in materia prima dell'esame da parte delle commissioni competenti del Parlamento europeo e quando essa ritiene di presentare tale proposta?

Risposta

(21 settembre 1972)

1. Sì.

2. La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 470/71.

3. a) La Commissione ritiene che il Consiglio debba predisporre il programma dei suoi lavori in modo da poter tener pienamente conto del parere del Parlamento.

3. b) Sì.
